

TI_GERICHTE 60.2022.251 vom 23. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.251

FR: TI_GERICHTE 60.2022.251 du 23 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 60.2022.251 del 23 marzo 2023

Regeste

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere del procuratore pubblico. tempestività del reclamo. truffa. appropriazione indebita. apprezzamento anticipato delle prove

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2.1.1

Ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione oppure dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade, secondo l'art. 90 cpv. 2 CPP, il primo giorno feriale seguente; è determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte oppure il suo patrocinatore. Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno (art. 91 cpv. 1 CPP). In applicazione dell'art. 91 cpv. 2 CPP le istanze oppure le memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, per finire, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento. Ai sensi dell'art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un'udienza. Il motivo dell'inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, 2. ed., art. 93 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, 3. ed., art. 93 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 93 CPP n. 2).

E. 1.2.1.2

Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono, anche, se impugnabili, l'indicazione dei rimedi giuridici (art. 81 cpv. 1 lit. d CPP). L'indicazione dei rimedi di diritto deve porre le parti nella situazione di poter effettivamente esercitare i mezzi di ricorso spettanti loro per legge. L'indicazione dei rimedi di diritto deve dunque includere, di principio, pure il riferimento all'art. 91 cpv. 2 CPP, quando chi riceve la notificazione dell'atto abita all'estero (decisione TF 6B_1104/2020 del 25.2.2021 consid. 1.3.3./2.2.; DTF 145 IV 259 consid. 1.4.3.). Se l'atto intimato all'estero non contiene il riferimento all'art. 91 cpv. 2 CPP, tale norma non può essere opposta al destinatario dell'atto (decisione TF 6B_1104/2020 del 25.2.2021 consid. 2.2.). La consegna dell'atto

alla posta estera da parte di chi presenta l'impugnativa è irrilevante per il rispetto del termine (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.5.2022 consid. 4.2.). Determinante è soltanto il momento in cui l'atto è preso in consegna dalla posta svizzera (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.5.2022 consid. 4.2.). Il reclamante che sceglie di consegnare il suo ricorso alla posta estera deve fare in modo che sia ricevuto in tempo dalla posta svizzera (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.5.2022 consid. 4.2.).

E. 1.2.1.3

Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP i reclami ex art. 393 ss. CPP contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. Il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione per le decisioni che non sono sentenze (art. 384 lit. b CPP). Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di non luogo a procedere (secondo gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP).

E. 1.2.2

Il decreto di non luogo a procedere 17.8.2022 è stato intimato a mezzo raccomandata il medesimo giorno. Esso, come risulta dalla cartolina "avviso di ricevimento", agli atti dell'incarto, è stato notificato a RE 1, _____, in data 26.8.2022. In queste circostanze, il termine di dieci giorni ex art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP per interporre reclamo contro il decreto di non luogo a procedere, che ha cominciato a decorrere sabato 27.8.2022, è giunto a scadenza lunedì 5.9.2022, termine entro cui il reclamo avrebbe dovuto essere presentato (art. 91 cpv. 1 CPP). Il reclamo di RE 1 è stato consegnato alle poste italiane, come risulta dal timbro apposto sulla busta, il 2.9.2022. Il plico è nondimeno giunto alla posta svizzera il 9.9.2022 (cfr. track and trace), ovvero ben oltre il 5.9.2022, termine ultimo per reclamare. Il decreto di non luogo a procedere 17.8.2022 non riporta tuttavia alcun riferimento all'art. 91 cpv. 2 CPP, di modo che questa disposizione non può essere opposta al reclamante. Il gravame, in queste circostanze, deve di conseguenza essere reputato tempestivo, siccome consegnato alle poste italiane nel termine di dieci giorni dall'intimazione del decreto di non luogo a procedere.

E. 1.3

Il reclamo presentato da RE 1 contro il decreto di non luogo a procedere 17.8.2022 del procuratore pubblico è proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

E. 1.4.1

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L'interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 382 CPP n. 2). Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

E. 1.4.2

Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso giusta l'art. 115 CPP è, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56).

E. 1.4.3

Il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento con un'azione penale oppure civile è considerato accusatore privato giusta l'art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.). La volontà di partecipare al procedimento deve essere esplicita (BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 118 CPP n. 4; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 118 CPP n. 1).

E. 1.4.4

Nell'esposto di denuncia RE 1 non ha dichiarato di volersi costituire accusatore privato nel procedimento penale. Il reclamante, malgrado gli spettasse motivare (anche) la propria legittimazione all'impugnativa (giusta i combinati art. 396 cpv. 1 e 385 cpv. 1 CPP) [decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 396 CPP n. 9c; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 382 CPP n. 1a/7c], nel gravame non fa alcun accenno alla sua facoltà a contestare la pronuncia. Ora, dagli atti (doc. 2, allegato alla denuncia) risulta che il 27.3.2022 la _____, rappresentata da _____, e RE 1, “ (...) che dichiara di agire per conto del suo cliente Sig. _____ (...)”, hanno concluso un contratto secondo cui la società “ (...) vende a (e) trasferisce al dr. RE 1 che acquista ed entra in possesso dell'intero capitale azionario di _____ (...)”. Dal doc. 2A (allegato alla denuncia) – intitolato “ ratifica atto di compravendita di pacchetto azionario _____ (...)” – risulta inoltre che “ (...) in data 27 marzo 2022 il Dr. RE 1 ha stipulato per suo conto un atto di compravendita con la società _____ (...)”, che “ (...) per l'acquisto il sottoscritto (_____) ha versato al Dr. RE 1 somma di CHF 20.000 (ventimila) a mezzo vari bonifici ” e che “ (...) il sottoscritto (_____) con la presente ratifica l'atto di compravendita del pacchetto azionario della società _____, _____, stipulato tra _____, _____, e il Dr. RE 1 che per suo conto ha acquistato ed entrato in possesso dell'intero capitale azionario di _____ (...)”. Il tenore dei citati atti non è perfettamente chiaro. Sembra di comprendere che RE 1 abbia agito quale fiduciario di _____, acquisendo lui stesso la proprietà della società. Nell'allegato al doc. 41 (annesso alla denuncia) – “ rescissione atto di compravendita di pacchetto azionario _____ (...)” – viene però riportato che “ (...) lunedì 28 marzo 2022, avveniva l'atto di cessione dell'intero pacchetto azionario (sul contratto di cessione appare la data del 27 marzo 2022) di _____, con il pagamento in contanti di Fr. 5'000

e con bonifico da parte del conto postale del dr. RE 1 di ulteriori Fr. 5'000. (...) In data 29 marzo 2022, sulla base dell'avvenuta cessione del pacchetto azionario, il nuovo proprietario della società, Signor _____, inoltra domanda (...) ." Di modo che proprietario del pacchetto azionario della _____ sembrerebbe essere _____, per cui potrebbe semmai essere lui lesa dai reati ipotizzati. La questione della legittimazione del reclamante può in ogni caso restare irrisolta in considerazione dell'esito del gravame, respinto.

E. 2

. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP) . Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indiziari. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento .

E. 3

. 3.1. RE 1 ipotizza anzitutto a carico di _____ il reato di truffa [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievole al patrimonio proprio o altrui (art. 146 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 41 ss.)] in relazione alla compravendita dalla _____, in data 27.3.2022, del pacchetto azionario della _____.

E. 3.2

Un inganno è astuto giusta l'art. 146 CP se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile oppure non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare; anche in queste ipotesi l'astuzia è nondimeno esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali e/o elementari di prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione oppure avrebbe potuto evitare l'errore con il minimo di prudenza che si poteva attendere da lei (decisione TF 6B_958/2021 del 26.10.2022 consid. 6.1.2.; BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 61 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 146 CP n. 7 ss.; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 224 ss.; G. STRATENWERTH / G. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., § 15 n. 17 ss.). E' un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 261 ss.).

E. 3.3

Il reclamante sostiene sostanzialmente che _____ l'avrebbe ingannato astutamente perché gli avrebbe sottaciuto che la _____, acquistata il 27.3.2022 dalla _____,

da lui rappresentata, avrebbe avuto esecuzioni e debiti. Ora, secondo il contratto 27.3.2022 “ _____ dichiara che dalla entrata in possesso dell’intero pacchetto azionario di _____, non ha dato luogo ad alcun debito a carico della società e che comunque qualsiasi sopravvenienza negativa derivante dal proprio agire resta a suo proprio carico .” (doc. 2, allegato alla denuncia). Sembrerebbe dunque che è stato attestato che, dal momento in cui la _____ avrebbe acquisito il pacchetto azionario della _____, ovvero in data 24.11.2020 [“ (...) con brevetto n. 15020 dell’avv. _____, (...), il Sig. _____ (...) per conto di _____, _____, ha acquistato l’intero capitale azionario di _____, _____, (...)” (doc. 2, allegato alla denuncia)], come risulta dal contratto medesimo, non sarebbero sorti debiti della società. Dall’estratto del registro delle esecuzioni di data 26.4.2022 (doc. 17, allegato alla denuncia) risultano quattro esecuzioni (due in opposizione, un’estinzione e una comminatoria di fallimento), di cui l’ultima (e anche la sola di data posteriore al 24.11.2020) di data 19.7.2021. Il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento di cui ai doc. 20/21 (allegati alla denuncia) fanno nondimeno riferimento ad un riconoscimento di debito del 29.9.2016, debito sorto quindi manifestamente ben prima della cessione, in data 24.11.2020, della _____ alla _____. Dal contratto 27.3.2022 emerge invero anche che “ (...) dal predetto brevetto (del notaio _____ inerente alla compravendita della _____) risulta dichiarato che a quella data (24.11.2020) la società non aveva alcun debito pregresso. ” (doc. 2, allegato alla denuncia). A prescindere dal fatto che si ignora il contenuto del brevetto, si ricorda che il presupposto dell’astuzia è in ogni caso escluso quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali / elementari di prudenza, ovvero quando avrebbe potuto proteggersi con un minimo di attenzione o avrebbe potuto evitare l’errore con il minimo di prudenza che si poteva attendere da lei. RE 1 ha manifestamente tralasciato le misure fondamentali di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Egli, prima di concludere il contratto, avrebbe infatti dovuto verificare i debiti della _____. Se, come sembra di comprendere, il fatto che la _____ fosse priva di debiti era una condizione indispensabile, ovvero una conditio sine qua non , per l’acquisizione della società da parte di RE 1, quest’ultimo avrebbe imperativamente dovuto approfondire l’esistenza di debiti, personalmente (art. 8a LEF) rispettivamente esigendo dalla _____, e per lei da _____, di trasmettergli un estratto delle esecuzioni aggiornato, i bilanci ed ogni altra documentazione idonea a chiarire la situazione della società. In queste circostanze, avendo RE 1 scelto di firmare il contratto senza procedere ad alcuna verifica sui debiti della _____, si deve necessariamente concludere per l’assenza di indizi di un inganno astuto e perciò dell’ipotizzato reato di truffa.

E. 4

. 4.1. Il reclamante invoca il reato di appropriazione indebita [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (art. 138 cifra 1 cpv. 1-3 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 9 ss.)].

E. 4.2

Il reato di appropriazione indebita presuppone anzitutto che la cosa mobile altrui oppure il valore patrimoniale siano affidati all’autore: questi deve ricevere i beni in questione, in virtù di un accordo (espreso oppure tacito) oppure in base ad un altro rapporto giuridico, con il preciso obbligo di restituirli all’affidante o di consegnarli, per conto dell’affidante

medesimo, ad una terza persona; l'affidante perde il suo potere di disporre sulla cosa mobile, rispettivamente sul valore patrimoniale affidato (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 40 ss.). Esso presuppone poi un'appropriazione, atto che, con riferimento alla cosa mobile altrui, implica la volontà dell'autore di spossessare durevolmente il danneggiato e di appropriarsene lui medesimo almeno provvisoriamente, intenzione – questa – che deve essere esteriormente riconoscibile (decisioni TF 6B_444/2019 del 14.11.2019 consid. 2.3.; 6B_1035/2016 del 10.11.2016 consid. 1.6.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 103 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., vor art. 137 CP n. 6 / art. 138 CP n. 9). Si tratta di un reato intenzionale; l'autore deve parimenti agire per procacciare a sé oppure ad altri un indebito profitto (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 138 CP n. 112 ss.).

E. 4.3

RE 1 reputa che l'imputato _____ abbia commesso il citato reato perché non gli avrebbe consegnato i dipinti e le sculture, per un asserito valore di CHF 90'000.00, che avrebbero costituito il 90% del capitale azionario della _____. Ora, secondo il contratto 27.3.2022 “ _____, _____, (...), vende a (e) trasferisce al dr. RE 1 che acquista ed entra in possesso dell'intero capitale azionario di _____ di CHF 100'000 (centomila) composto da n. 100 azioni nominative da CHF 1,000 cadauna, (...) ” (doc. 2, allegato alla denuncia). Il contratto non prevedeva dunque il trasferimento di opere d'arte, a cui nell'atto non si faceva alcuna menzione. Il reclamante stesso adduce che il contratto di compravendita sarebbe stato annullato, con accordo di restituzione delle azioni da parte sua e del prezzo di compravendita da parte di _____. In considerazione dell'annullamento mal si vede come RE 1 possa chiedere la consegna delle opere d'arte. Il fatto che il prezzo di compravendita non sarebbe ancora stato restituito completamente, ritenuto del resto che anche le azioni non sarebbero a loro volta state rese, non fonda manifestamente indizi di reato. Il reclamante vorrebbe invero che il magistrato inquirente si sostituisse al giudice civile per risolvere a suo favore la controversia con la _____. Non è tuttavia compito delle autorità penali – segnatamente del procuratore pubblico – dirimere possibili liti tra parti di un contratto di compravendita. E' contrario al principio della buona fede [che devono rispettare anche le parti (decisione TF 6B_1003/2018 del 18.12.2018 consid. 1.3.)] invocare reati per tentare di comporre più velocemente una lite, ossia per ottenere la restituzione di denaro o il risarcimento di un danno.

E. 5

. 5.1. RE 1 domanda l'approfondimento delle indagini, segnatamente con l'audizione di _____ e _____.

E. 5.2

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1029/2016 del 27.4.2017 consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all'imputato) [decisione TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 1). Il principio inquisitorio giusta l'art. 6 CPP non obbliga nondimeno

l'autorità penale ad assumere d'ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)] delle parti (art. 107 cpv. 1 lit. e CPP) mezzi di prova qualora – in considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove secondo l'art. 139 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1408/2021 del 5.5.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 3).

E. 5.3

Per i motivi alla base del decreto di non luogo a procedere e di questo stesso giudizio si poteva/può rinunciare senza incorrere in arbitrio ad esperire ulteriori prove (segnatamente procedere ai postulati interrogatori), che non avrebbero potuto/potrebbero manifestamente mutare l'esito del procedimento penale in questione.

E. 6

. Il decreto di non luogo a procedere deve essere confermato.

E. 7

. Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, _____. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). 4. Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il
vicepresidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.